

COORDINAMENTO ITALIANO MOTOCICLISTI



ALLEGATO A - STATUTO DEL COORDINAMENTO ITALIANO MOTOCICLISTI

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Milano, Viale Lazio 21 - 20135, c/o Studio Italo Folino, l'associazione di promozione sociale denominata "Coordinamento Italiano Motociclisti" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione "Coordinamento Italiano Motociclisti", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione tutela i diritti civili dei cittadini motociclisti e persegue fini di promozione sociale. In particolare l'Associazione si prefigge di studiare, interpretare e diffondere la conoscenza delle normative vigenti sia nel territorio nazionale che nei paesi della Comunità Europea al fine di agevolare il rispetto dei diritti e dei doveri relativi ai consumatori e utenti di motoveicoli, di seguito denominati "motociclisti". Sarà compito dell'Associazione essere promotrice di iniziative volte a meglio regolamentare il rapporto tra i motociclisti e le Istituzioni e proporre modifiche, integrazioni e soppressioni di quelle norme ritenute eccessivamente onerose, discriminatorie o inutili.

Art. 4. Per realizzare le proprie finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, la cui partecipazione è aperta a tutti, se non diversamente specificato:

- a) organizzare seminari di studio, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, tavole rotonde, anche a livello internazionale e con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione Europea, curare pubblicazioni divulgative di periodici e fogli informativi, curare la gestione di siti internet per la corrispondenza, il rilascio di pareri e la consulenza ai propri associati e quant'altro ritenuto utile per lo studio e la salvaguardia dei diritti dei motociclisti e l'ampliamento degli stessi.
- b) organizzare e promuovere manifestazioni di carattere culturale, aggregativo o motociclistico
- c) promuovere, partecipare e prestare servizio o collaborazione di vario genere a raduni, convegni, fiere, mercatini ed attività all'interno di altre associazioni o organizzazioni commerciali di vario tipo;
- d) promuovere, stabilire e mantenere tra gli aderenti, tra le associazioni affiliate e non, cooperative ed enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità, relazioni di effettiva ed efficace collaborazione

Art. 5. Le finalità e gli obiettivi della Associazione verranno perseguiti o tramite la partecipazione attiva dei soci, su base volontaria e non retribuita, oppure tramite la collaborazione di personale retribuito dalla Associazione. L'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale o alla retribuzione del personale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.



Gestione dei documenti

Art. 6. Il presente statuto regola le attività e le finalità della associazione, e viene integrato per la gestione operativa delle attività della associazione dal Regolamento della Associazione. Entrambi i documenti saranno resi disponibili, presso la sede della associazione, a chiunque vorrà consultarle. Saranno disponibili sia la versione attualmente valida e le copie di archivio di tutte le versioni precedenti. Se l'associazione disporrà di un sito internet, sul sito verranno messe a disposizione le versioni attualmente valide.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione con il pagamento della quota associativa. La qualifica di socio ha la durata di un anno, il rinnovo della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo si riserva la possibilità di non accettare il rinnovo.

Art. 8. Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti, nazionali ed internazionali, anche non riconosciuti aventi atto costitutivo e / o statuto non in contrasto con lo scopo di cui all'art. 3.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche che vorranno partecipare alla associazione come soci si impegneranno, contestualmente alla firma della domanda di ammissione, ad interessarsi alla vita della associazione e alla condivisione e alla promozione degli obiettivi della associazione stessa e a corrispondere la quota associativa al momento della iscrizione.

Art. 10. La domanda di iscrizione può essere rigettata dal Consiglio Direttivo, e in questo caso deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Soci e sostenitori

Art. 11. Tranne per quanto specificato nell'articolo 18, tutti i soci hanno uguali diritti, e nello specifico:

- a) partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b) reperire agevolmente le informazioni su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) accedere alle cariche associative e di svolgere il lavoro comunemente concordato;
- e) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni solari, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci sono altresì tenuti :

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- c) nel caso si voglia rinnovare la partecipazione come socio, a versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.
- d) nel caso ci si sia resi disponibili a svolgere un incarico specifico per l'associazione, di adempiere ai propri impegni correttamente e nei tempi convenuti, comunicando immediatamente al Consiglio Direttivo eventuali impedimenti al proseguimento del proprio incarico.



Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili delle seguenti situazioni:

- e) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f) persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- g) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

La perdita di qualità di socio nei casi a) e b) è automatica. Nel caso d) è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. In caso di esclusione il Consiglio Direttivo potrà valutare la possibilità di proporre all'ex associato di proseguire la sua esperienza nella associazione come sostenitore. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 13. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico uguale o superiore alla cifra stabilita dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione con comunicazioni via posta elettronica o, nel caso sia presente, tramite il sito Internet della associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito e della durata di un anno.

Assemblea dei soci

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che avviene il 31 di Dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo con la maggiore anzianità di servizio. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee ordinarie sono convocate mediante una comunicazione inviata secondo i metodi stabiliti nel regolamento, o in mancanza di questo tramite invio di messaggio di posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.



L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La convocazione della assemblea verrà anche pubblicata sul sito della associazione, per renderlo noto anche ai soci sprovvisti di indirizzo di posta elettronica.

La partecipazione alla assemblea tramite sistemi di videoconferenza sarà valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e nel caso di valutazione positiva ne verrà data comunicazione nella convocazione, specificando al momento della convocazione quale sistema di videoconferenza verrà utilizzato. Verranno comunque scelti sistemi di videoconferenza che non prevedano costi per i soci.

I soci sono tenuti a partecipare di persona o per delega. Non è permesso delegare la propria partecipazione alla assemblea per due volte consecutive. La non ottemperanza a questi impegni potrà essere considerato dal Consiglio Direttivo motivo di esclusione dalla assemblea.

Le decisioni che vengono prese in sede di Assemblea straordinaria verranno decise tramite delle discussioni online, svolgendole su un sistema che permetta di creare votazioni e tenere traccia delle mozioni (come la piattaforma di un forum).

Art. 16. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le assemblee straordinarie si terranno esclusivamente online

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Le eventuali associazioni iscritte alla Associazione come soci avranno diritto ad un voto.

Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria si svolge online, e delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza della espressione di voto fatta da almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Essendo svolta online, non è consentita l'espressione del voto per delega. Alla specifica convocazione si sostituisce la notifica della messa ai voti di ogni singola mozione, tramite posta elettronica e pubblicazione sulla specifica sezione del sito della associazione, per dare modo a chi non ha un indirizzo mail di esserne informato. Dopo avere posto la mozione, si rende disponibile la votazione e la discussione per un tempo massimo di 20 giorni, da intendersi come preavviso. Al termine di questo periodo, se almeno i due terzi degli associati ha espresso il suo voto, la mozione si conclude. Se non si è raggiunto il minimo richiesto, la mozione viene annullata senza esito.

Per proporre una mozione su un argomento che è stato già oggetto di un'altra mozione approvata o respinta, si devono attendere 12 mesi dalla data della conclusione della votazione. Per riproporre una mozione che è stata annullata si devono attendere 4 mesi dalla data dell'annullamento.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 15 membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 1 esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili in modo consecutivo per un massimo di 5 volte.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere eletti tra i soci della associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa, e che sono iscritti alla associazione da almeno sei mesi. E' possibile, tramite voto del Consiglio Direttivo in carica al momento della assemblea, derogare il vincolo dei sei mesi di iscrizione.

E' possibile eleggere dei soci come componenti del Consiglio Direttivo anche durante l'esercizio annuale, tramite una votazione che si svolgerà online, sul sistema utilizzato per le assemblee straordinarie. Per essere valida la votazione sarà necessaria la partecipazione della maggioranza semplice dei soci, e sarà approvata per maggioranza semplice dei votanti.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore Unico dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione via posta elettronica, o altro metodo definito nel regolamento, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di convocazione urgente il preavviso viene portato a 5 giorni. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno una volta ogni quattro mesi, di cui una nei trenta giorni che precedono la seduta dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario. La riunione è valida anche quando sia tenuta per via telematica mediante videoconferenza o su sistemi di comunicazione testuali (MSN, Skype o affini).

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;



- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assegna compiti gestionali ai soci, fissandone mansioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, o che uno o più consiglieri non diano la necessaria presenza e tempestività di risposta nelle decisioni di cui è responsabile il C.D., il Consiglio Direttivo provvede alla segnalazione della situazione ai soci tramite il sistema utilizzato per le Assemblee Straordinarie e invia la proposta di rimozione dall'incarico, che dovrà essere votata online dai soci. Per essere valida la votazione sarà necessaria la partecipazione della maggioranza semplice dei soci, e sarà approvata per maggioranza semplice dei votanti.

Il Presidente

Art. 27. Il Presidente viene eletto dalla Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere e la responsabilità di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire, gestire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Il Segretario, come incarico primario, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. La carica viene assegnata tra i membri del Consiglio Direttivo. Nel regolamento della associazione sarà possibile dettagliare altri incarichi da assegnare al segretario.



Revisore Unico dei Conti

Art. 30. Il Revisore Unico dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Revisore Unico dei Conti rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. E' facoltà della assemblea aumentare il numero dei Revisori creando eventualmente un collegio di revisori.

Art. 31. Il Revisore Unico dei Conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Art. 32. Entro 40 giorni dalla fine di ogni esercizio il Revisore Unico dei Conti e il Tesoriere redigeranno il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo. Il bilancio deve rimanere depositato a disposizione dei soci, presso la sede legale dell'Associazione, o nel caso fosse disponibile, in area riservata ai soci del sito Internet della associazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore Unico dei Conti presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 34. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- e) marchi, copyright e altri beni immateriali definibili come proprietà intellettuale.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 38. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano, 30 Ottobre 2014